



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza
Sportello Unico Attività Produttive
e-mail segreteria@comune.recoaroterme.vi.it
pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Imposta di bollo assolta
ai sensi art. 3 D.M.
Svil. Econ. 10/11/2011
seriale n. 01220815433503
del 06/02/2024
Il richiedente è tenuto a
conservare l'originale

Prot. n. 7280

Li, 17 Maggio 2024

PROVVEDIMENTO UNICO CONCLUSIVO RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

Vista l'istanza n. 01882520248-29012024-1528 e protocollo comunale n. 1890 del 07/02/2024 e successive integrazioni, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive da Perin Lorenzo Giuseppe, Presidente del consiglio di amministrazione-rappresentante dell'impresa Perin S.r.l. con sede legale a Recoaro Terme (Vi) - cod.fisc./p. I.V.A. 01882520248, e procura al professionista incaricato, ing. Gemo Nicola dello studio Esseambiente S.r.l. di Valdagno (Vi), inerente il rilascio di:

“Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. - scheda C - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269 del D.lgs. n. 152/2006)” riferita allo stabilimento di Recoaro Terme in località Fornace n. 10-11-12, e ciò a scadenza del precedente analogo titolo autorizzativo prot. n. 10536/AMB - Reg. n. 28/ARIA del 10/02/2010 emesso dalla Provincia di Vicenza;

Dato atto che lo Sportello Unico per le Attività Produttive ha inoltrato l'istanza in argomento:

- alla Provincia di Vicenza (giusto protocollo Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0055340 del 07/02/2024), Ente competente a compiere le attività amministrative corrispondenti e pervenire alle conseguenti determinazioni, compiendo le istruttorie e rilasciando gli eventuali atti di competenza necessari alla formazione del presente provvedimento unico conclusivo;
- contestuale comunicazione all'ARPA Veneto Dipartimento Provinciale di Vicenza (giusto protocollo Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0055342 del 07/02/2024);

Dato atto, altresì, che la pratica è stata inoltrata per conoscenza ed eventuale competenza agli uffici comunali competenti ed al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno (giusti protocolli Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0055341 e n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0055339 del 07/02/2024);

Atteso che la Provincia di Vicenza - Area Tecnica Servizio Ambiente:

- con comunicazione prot. n. 0011217 del 07/03/2024, giunta sia al Suap con prot. n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0101678 del 07/03/2024 che al protocollo generale n. 3403 nella stessa data, ha comunicato l'indizione di conferenza di servizi semplificata e contestuale integrazione documentale all'impresa, invitando il Comune ad esprimere un eventuale parere di competenza, comunicazione che, pertanto, è stata trasmessa nella stessa data agli uffici comunali competenti (Edilizia Privata ed Ambiente), giusto protocollo Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0101714 del 07/03/2024;
- con tale comunicazione la Provincia di Vicenza ha indicato il termine di trenta giorni entro i quali l'impresa deve inoltrare la documentazione integrativa richiesta, per cui il Suap, nell'inoltrare con prot. Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0101729 del 07/03/2024 la predetta comunicazione all'impresa, ha disposto la contestuale interruzione del termine di conclusione del procedimento per tale periodo;

Riscontrato che:

- gli uffici comunali compenti sopra citati non hanno espresso eventuali pareri previsti dall'articolo 269 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006;

- l'impresa ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, giusto prot. Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0115366/15-03-2024 e che è quindi stata trasmessa alla Provincia di Vicenza con prot. Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0116309/18-03-2024;

- la Provincia di Vicenza Area Tecnica Servizio Ambiente ha provveduto favorevolmente al riguardo trasmettendo con prot. Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0213307 del 16/05/2024 il seguente provvedimento endoprocedimentale in materia ed allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

- prot. n. GE 2024/0023550 del 16/05/2024 - n. Registro 113/2024 del 15/05/2024, provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) contenente i seguenti titoli:

● titoli autorizzativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visti:

- la normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ed in particolare il D.P.R. n. 160/2010;

- l'art. 4 del D.P.R. 13/03/2013, n. 59;

Accertata la propria competenza:

- di Responsabile del Settore 1 Servizi amministrativi-commercio, giusto decreto del Sindaco n. 15 del 26/07/2022 prot. n. 10606, con cui il sottoscritto è stato incaricato di Posizione Organizzativa del Settore 1 Servizi amministrativi, fino al 31.07.2025;

- in materia S.U.A.P. ai sensi del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 42 del 22.04.2015 smi, con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio;

Per quanto sopra esposto;

R I L A S C I A

a conclusione del procedimento indicato in oggetto, l'Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. alla società Perin S.r.l., con sede legale a Recoaro Terme (Vi) - cod.fisc./p. I.V.A. 01882520248, riferita allo stabilimento di Recoaro Terme (Vi) in località Fornace n. 10-11-12, relativamente al seguente titolo abilitativo:

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti *PRESCRIZIONI E CONDIZIONI*:

1 - si subordina la validità della presente "Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A." al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali e le avvertenze, contenute nel provvedimento amministrativo adottato dalla Provincia di Vicenza - Area Tecnica Servizio Ambiente con prot. n. GE 2024/0023550 del 16/05/2024 - n. Registro 113/2024 del 15/05/2024 (trasmesso al Suap con prot. n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0213307 del 16/05/2024), finalizzato al rilascio della presente autorizzazione, documento che si allega sub A) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - si stabilisce che la presente “Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A.” ha una durata di 15 anni a partire dalla data di rilascio del presente titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive;

3 - si da’ atto che con la presente “Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A.” sono comunque fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistico/edilizia, di prevenzione incendi, di sicurezza e di tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente.

La presente autorizzazione:

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e trasmessa, attraverso l’apposita funzionalità prevista dal servizio Suap:

- al sig. Perin Lorenzo Giuseppe, Presidente del Consiglio di Amministrazione-Rappresentante dell’impresa Perin S.r.l. per il tramite del suo procuratore ing. Gemo Nicola;
- all’ARPA Veneto ed agli Enti e/o Uffici competenti coinvolti nel presente procedimento.

La presente autorizzazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Recoaro Terme per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente-altri contenuti del sito istituzionale dell’Ente.

Si attesta l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell’atto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. n. 241/1990, il soggetto destinatario dell’autorizzazione può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione dell’autorizzazione da parte del Suap.

Si dichiara che il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge originale, con efficacia prevista dal D.lgs. n. 82/82005 smi.

IL RESPONSABILE S.U.A.P.
dott. Federico M. Fiorin

(documento firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. n. 82/2005)



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: 113/2024 del 15/05/2024

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: PERIN SRL

Sede legale: Località Fornace, nn. 10/11/12, 36076 Recoaro Terme (VI)

Sede operativa: Località Fornace, nn. 10/11/12, 36076 Recoaro Terme (VI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 5633 del 07/02/2024 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Dato atto che nella domanda di cui sopra l'impresa indica il seguente titolo abilitativo in materia ambientale per il quale chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Evidenziato che, con la suddetta domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, la ditta ha comunicato il possesso del seguente titolo abilitativo, che sarà sostituito dall'A.U.A.:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. Reg. 28/ARIA del 10/02/2010 prot. n. 10536/AMB rilasciata dalla Provincia di Vicenza

Richiamata la nota prot. n. 11217 del 07/03/2024 con la quale la Provincia ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata ed ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'Impresa e ai soggetti competenti in materia ambientale;

Considerato che il SUAP ha trasmesso le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 13054 del 18/03/2024);

Preso atto che, in merito agli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, da parte del Comune di Recoaro Terme (VI) entro i termini previsti non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

Preso atto che il Comune di Recoaro Terme (VI) entro i termini previsti non si è espresso in merito agli aspetti relativi al rumore e che la ditta, nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, non ha richiesto il relativo titolo abilitativo che pertanto non verrà ricompreso nel presente provvedimento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determina del Segretario generale n. 256 del 26/02/2021) che è di giorni 120/150 (ID Proc. 947);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 31/03/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Area Tecnica dell'Ente;

ADOTTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

INFORMA

che l'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

"Allegato Emissioni in atmosfera"

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, ad esempio, la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
3. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
4. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà essere data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come “*Allegato Emissioni in atmosfera*” e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa Perin Srl nello stabilimento sito in Località Fornace n. 10-11-12, nel Comune di Recoaro Terme.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

Legge Regionale 33/85.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- Lo stabilimento in esame risulta autorizzato ai sensi del D.Lgs.152/06 con il provvedimento n. 28/ARIA del 10/02/2010. Trattasi di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni.
- La ditta effettua attività di produzione di calzature in materie plastiche, con fasi significative di:
 - Pressofusione (camino n. 1) con emissioni dirette in atmosfera.
 - Macinazione materie plastiche (camino n. 2) con sistema di abbattimento (filtro a maniche).

ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- Da parte del Comune di Recoaro Terme, entro i termini previsti, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10.

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
1	7	10.000	COT	50 come Carbonio
2	7	/**	Polveri	15

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

** Portata inferiore a 2.000 Nmc/h.

2. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
3. Per le metodologie di campionamento e di analisi si deve fare riferimento a quelle adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV e reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle->

[aziende/metodiche-analitiche](#). In caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.

4. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
5. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore (**anche di un singolo valore delle tre prove che concorrono al dato medio**), le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
6. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
7. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
8. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione, la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Davide Strata

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dr.ssa Maria Luisa Cogo

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(importante considerare le indicazioni sotto riportate)

Ditta:

Attività produttiva svolta:

Camino n. __ Relativo all'impianto di _____

Portata delle emissioni _____ Temperatura fumi _____

Portata delle emissioni secca _____ Portata delle emissioni normalizzata _____

Tenore di ossigeno* _____ Umidità ** _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

*** (da esprimere in percentuale Volume/Volume)*

Parametro _____ Data _____

1) dalle ore _____ alle ore _____

2) dalle ore _____ alle ore _____

3) dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Metodiche utilizzate per il campionamento e/o
analisi _____

Risultati analitici

Risultato prelievo 1

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 2

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 3

Valore di concentrazione

Risultato Valore di concentrazione medio

Tutti i dati grezzi, la strumentazione di prelievo e le ulteriori precisazioni analitiche dovranno essere dettagliate in un documento allegato (verbale di campionamento a firma del tecnico e/o relazione del professionista incaricato) che dovrà riportare, con preciso riferimento ai rapporti di prova relativi:

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile (contestualizzato) od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento ed eventuali modifiche fatte;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. dati grezzi relativi alle misure e ai campionamenti effettuati;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi;
6. a precisazione di eventuali scelte, presentare eventualmente dati grezzi, curve delle misure effettuate con analizzatori in continuo.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento e la misura delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:



- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di un singolo prelievo deve essere di un'ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Tempi di campionamento diversi devono essere motivati;
- eventuali difformità emerse in sede di analisi (anche relative ad un singolo campionamento) devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

TRONCHETTO FILETTATO


DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm
(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



SEZIONE A-A

- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm